

## Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze dell'Educazione prevalentemente a distanza (L-19)

Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: A.A. 2026/2027

Data di approvazione del Regolamento: 28/01/2026

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio ed è pubblicato sul sito *web* del Dipartimento di Scienze della Formazione.

Data di approvazione del Regolamento in Senato accademico:

Struttura didattica responsabile: Dipartimento Scienze della Formazione

Organo didattico cui è affidata la gestione del corso: Collegio didattico di Scienze dell'Educazione per educatori e formatori

### Indice

|          |                                                                                                                                                          |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1.  | Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo.....                                                                        | 2  |
| Art. 2.  | Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati .....                                                              | 2  |
| Art. 3.  | Conoscenze richieste per l'accesso.....                                                                                                                  | 2  |
| Art. 4.  | Modalità di ammissione .....                                                                                                                             | 5  |
| Art. 5.  | Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio ..... | 3  |
| Art. 6.  | Organizzazione della didattica.....                                                                                                                      | 8  |
| Art. 7.  | Articolazione del percorso formativo .....                                                                                                               | 11 |
| Art. 8.  | Piano di studio.....                                                                                                                                     | 12 |
| Art. 9.  | Mobilità internazionale .....                                                                                                                            | 13 |
| Art. 10. | Caratteristiche della prova finale .....                                                                                                                 | 14 |
| Art. 11. | Modalità di svolgimento della prova finale .....                                                                                                         | 14 |
| Art. 12. | Valutazione della qualità delle attività formative.....                                                                                                  | 16 |
| Art. 13. | Servizi didattici propedeutici o integrativi .....                                                                                                       | 16 |
| Art. 14. | Altre fonti normative.....                                                                                                                               | 16 |
| Art. 15. | Validità .....                                                                                                                                           | 16 |

**Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo**

OMISSIS

**Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati**

OMISSIS

**Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso**

Oltre a un diploma di scuola media superiore, o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, per l'ammissione al Corso di laurea sono richieste abilità e conoscenze non strettamente o necessariamente connesse al tipo di scuola secondaria superiore frequentata. Si tratta di competenze di base e trasversali (comprensione della lettura, abilità logico-linguistiche e logico-matematiche), di conoscenze di cultura generale, lingua italiana, lingua inglese, competenze informatiche di base. Per accertare il possesso di tali conoscenze e competenze, si prevede la somministrazione, agli studenti che intendono immatricolarsi, di un test, i cui risultati non precludono l'iscrizione al Corso ma permettono la diagnosi precoce delle lacune di preparazione. Le informazioni così raccolte saranno utilizzate per organizzare percorsi di recupero calibrati sui profili degli allievi e, solitamente, attuati durante il I anno di corso.

**Art. 4. Modalità di ammissione**

Il corso di studio è ad accesso libero e prevede una prova di verifica della preparazione iniziale degli studenti basata sul test [TOLC-SU](#) del Cisia (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso) ed è costituita da quesiti a scelta multipla; accerta le competenze nella comprensione del testo, nella conoscenza della lingua italiana, nelle conoscenze e competenze acquisite negli studi e nel ragionamento logico.

Contestualmente alla prova di verifica della preparazione iniziale è previsto lo svolgimento di una prova di posizionamento linguistico per l'accertamento del livello di preparazione linguistica in una lingua dell'UE (inglese, francese, spagnolo, tedesco).

Il punteggio ottenuto nella prova di posizionamento linguistico non influisce sul risultato della prova di verifica.

La prova di verifica non è ostacolante rispetto all'accesso al corso di laurea ma può dar luogo ad obblighi formativi aggiuntivi.

I candidati che nella prova di verifica abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 12.5 sono tenuti ad assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi inerenti conoscenze e competenze relative alle aree di comprensione della lettura, comprensione logico-linguistiche e logico-matematiche.

Le attività per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi sono organizzate dal Servizio Tutorato Didattico istituito dal Dipartimento. Il servizio prevede un percorso individualizzato che deve essere svolto nell'arco del primo anno al fine di colmare le lacune manifestate in ingresso. Il percorso consiste in attività da svolgere sia in presenza sia online, e riguarda, in particolare, l'approfondimento delle aree di competenza indicate nel bando di ammissione e rilevate mediante la prova d'accesso.

In caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso da parte degli studenti, il Servizio tutorato didattico predispone uno specifico percorso di recupero volto all'assolvimento dei predetti obblighi formativi.

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene l'indicazione dei posti riservati a cittadini/e extracomunitari/e e Marco Polo, le disposizioni relative alla prova di accesso, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.

In aggiunta a ciò, successivamente all'immatricolazione, viene richiesta agli studenti la partecipazione a una prova di posizionamento linguistico per l'accertamento del livello di competenza posseduto in una lingua dell'UE.

Con l'entrata in vigore della legge 12 aprile 2022 n. 33 e l'emanazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca del decreto attuativo n. 930 del 29/07/2022, a partire dall'a.a. 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e/o laurea magistrale e/o post lauream/specializzazione/dottorato. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente tali corsi non devono appartenere alla stessa classe e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative; inoltre, nel caso uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Pertanto, nelle more della Legge 33/2022, del D.M. 930/2022 e tenuto conto dell'art.5 del Regolamento carriera di Ateneo, sulla base dell'istruttoria effettuata, vanno considerate le seguenti indicazioni di massima:

- agli studenti iscritti ai CdL classe L-19 del Dipartimento di Scienze della Formazione (Scienze dell'Educazione per educatori e formatori e Scienze dell'Educazione prevalentemente a distanza e Educatore di Nido e dei Servizi per l'infanzia) non è consentita la contemporanea iscrizione al CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria poiché non si differenziano per i due terzi.

Per tutti gli altri casi di contemporanea iscrizione non sopra specificati di studenti provenienti anche da altri Dipartimenti o altri Atenei, le Commissioni valutazione carriere dei singoli Collegi didattici effettueranno una valutazione specifica sui singoli casi in applicazione della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, considerando esclusivamente il numero degli insegnamenti previsti dal piano di studi. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

È possibile presentare istanza di riconoscimento crediti acquisiti nel corso di una delle due carriere contemporaneamente attive ai fini del conseguimento del titolo nell'altra carriera.

#### **Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio**

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, trasferimento da altro Ateneo, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al corso di studio emanato annualmente e pubblicato sul [Portale dello studente](#).

1. Gli studenti che si iscrivono a seguito di trasferimento in ingresso, passaggio di corso, abbreviazione di corso per riconoscimento di carriere pregresse e reintegro a seguito di decadenza o rinuncia **sono esonerati dalla prova di valutazione della preparazione iniziale.**

2. Il Consiglio di Corso di laurea nomina la Commissione valutazione carriere composta da docenti afferenti e dal personale TAB.

Il riconoscimento dei CFU può essere effettuato a seguito della valutazione del curriculum formativo del candidato tenendo conto della congruenza con i settori scientifico-disciplinari previsti dal Corso di Laurea e/o affini. In caso di passaggio o trasferimento, l'organo di gestione del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione. **Gli esami pregressi, già convalidati in carriere precedenti di altri corsi di laurea, non possono essere ulteriormente riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo.**

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

3. Il riconoscimento di cfu non corrispondenti nel numero può dar luogo ad un parziale riconoscimento e alla necessità di integrazioni. È possibile riconoscere anche crediti relativi a insegnamenti non previsti negli ambiti disciplinari del Corso di studio, collocandoli nei crediti a scelta dello studente per un massimo di 15 CFU. Gli insegnamenti dei Corsi di studio ante DM 509 che non riportano il numero dei CFU possono essere valutati 6 CFU semestrali e 9 CFU annuali.
4. Il tirocinio universitario già svolto può essere parzialmente o totalmente riconosciuto solo se è stato effettuato in un corso di laurea analogo di vecchio o nuovo ordinamento, al riguardo si esprime comunque la competente Commissione.
5. Le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività sarà calcolata la media ponderata tra le attività sostenute.
6. Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia: la Commissione competente verificherà il duplice aspetto della congruità e della non obsolescenza dei contenuti delle discipline ed effettuerà la valutazione ed il riconoscimento in termini di CFU che sarà approvata in Consiglio di CdS.
7. Per l'ammissione al II anno è richiesto un numero di crediti riconoscibili pari o superiore a 36. Per l'ammissione al III anno è richiesto un numero di crediti riconoscibili pari a 81.

- Riconoscimento di attività formative e conoscenze extrauniversitarie

L'organo di gestione del corso determina i criteri e le modalità di valutazione per il riconoscimento di:

- conoscenze e abilità professionali;

- altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, anche quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Per richiedere il riconoscimento è richiesta la seguente documentazione:

- per attività svolte presso una pubblica amministrazione, è sufficiente un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- per attività svolte presso un ente e/o una struttura non afferenti alla pubblica amministrazione, è necessario presentare una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui le attività sono state svolte. La certificazione deve riportare il numero di ore delle attività formative svolte, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Il riconoscimento viene effettuato:

- a) nei limiti previsti dalle norme vigenti: massimo 48 CFU per i corsi di laurea triennali;
- b) sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.

Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività formative previste nell'ordinamento didattico del corso di studio:

- a) attività formative previste tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del corso di studio, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più corsi di insegnamento previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti al corso di insegnamento o un numero di CFU inferiore. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU lo studente è tenuto a svolgere l'esame o l'altra forma di verifica del profitto di cui al comma 4;
- b) attività formative a scelta dello studente, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a);
- c) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dal singolo studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

**Art. 6. Organizzazione della didattica**

OMISSIS

**Art. 7. Articolazione del percorso formativo**

OMISSIS

**Art. 8. Piano di studio**

OMISSIS

**Art. 9. Mobilità internazionale**

OMISSIS

**Art. 10. Caratteristiche della prova finale**

OMISSIS

**Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale**

OMISSIS

**Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative**

OMISSIS

**Art. 13. Servizi didattici propedeutici o integrativi**

OMISSIS

**Art. 14. Altre fonti normative**

OMISSIS

**Art. 15. Validità**

OMISSIS

---

**Seguono allegati**

\*\*\*\*\*

**Allegato 1**

Elenco delle attività formative previste per il corso di studio (allegato offerta didattica programmata generato da Gomp)

**Allegato 2**

Elenco delle attività formative erogate per il presente anno accademico 2026/2027 (allegato offerta didattica erogata generato da Gomp)

**Allegato 3**

Le modalità di organizzazione e svolgimento del tirocinio ed i criteri di valutazione delle attività extrauniversitarie riconosciute come tirocinio.

**Allegato 4**

Dichiarazione di originalità della tesi di laurea.

**Allegato 5**

Norme di comportamento da adottare durante le sedute di laurea

**Allegato 6**

[Carta dei servizi, della didattica online e dell'infrastruttura tecnologica](#)